



DELIBERA CAMERA PENALE DI NAPOLI 3 OTTOBRE 2025

La Giunta della Camera Penale di Napoli, preso atto del mandato assembleare di cui al relativo verbale, preso atto delle evidenti e gravi compromissioni del diritto di difesa segnalate dai colleghi nel corso dell'assemblea, preliminarmente evidenzia che:

Nel periodo estivo si è potuto riscontrare un elevato clamore mediatico, che ha raggiunto le pagine delle testate nazionali, suscitato dalla scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare di alcuni imputati, detenuti per reati di criminalità organizzata, decisa dal Tribunale di Napoli

All'indomani della ripresa del processo - dopo la pausa estiva ed a seguito di conferma di quel provvedimento di scarcerazione da parte del Tribunale della Libertà - il Tribunale presso il quale si celebra tale processo ha inteso imprimere un'accelerazione inaccettabile al calendario di udienze e di attività istruttorie, aventi tutte ad oggetto la prova a discarico articolata dalle difese e l'esame degli imputati, fissando anche 3-4 udienze settimanali, con l'escussione di circa 20 o 30 testimoni giornalieri, allo scopo dichiarato di concludere in tre mesi il processo, in ragione della destinazione di uno dei componenti del collegio giudicante ad altro incarico;

tale accelerazione trova origine nel provvedimento della Presidenza del Tribunale che ha esonerato i componenti del Collegio, anche in composizione monocratica, dalla trattazione di tutti gli altri procedimenti, per potersi dedicare quasi "esclusivamente" alla celebrazione del processo indicato;

nel corso del periodo in cui gli imputati sono stati detenuti in custodia cautelare il processo ha visto assumere esclusivamente la prova a carico, articolata dalla pubblica accusa con centinaia di testimoni, molti dei quali sono stati oggetto anche di accordo acquisitivo con i difensori dei verbali resi nella fase delle indagini preliminari;



Considerato altresì che da alcuni mesi si registra la compressione del diritto dei difensori e delle persone detenute presso il carcere di Poggioreale a poter svolgere colloqui con tempistiche dignitose, essendo ormai cronica la carenza di personale della polizia penitenziaria destinata, da un lato, alla registrazione delle prenotazioni effettuate telefonicamente e, dall'altro, alla gestione dei colloqui dei detenuti con i difensori, tanto che è molto difficile prenotarsi telefonicamente e si attendono ore per effettuare un colloquio, anche se prenotato tempo prima;

che tale situazione rende impossibile organizzare il lavoro del difensore, impedito nell'espletamento di una delle attività difensive fondamentali, quale si manifesta il colloquio con l'assistito detenuto, nel corso del quale si appronta la difesa e informa l'assistito delle attività processuali da svolgere, ed al contempo limita enormemente il diritto del detenuto di colloquiare con il proprio difensore, al fine di partecipare effettivamente al processo o alla predisposizione della difesa, si ritiene doveroso riaffermare alcuni principi, ribadendo che,

quanto alle compressioni del diritto di difesa in ambito processuale, alle quali si è fatto riferimento in precedenza, la pretesa di contingentare in siffatti tempi un processo penale destinato ad accertare gravi responsabilità, cui conseguono pene severissime, si palesa incompatibile con il corretto esercizio del diritto alla prova a discarico da parte degli imputati; peraltro, tale limitazione del diritto di difesa appare del tutto immotivata rispetto ad esigenze processuali oggettive, ancor più ove si consideri che gli imputati sono ad oggi liberi e, quindi, non sussistono termini di decorrenza, non vi sono termini di prescrizione prossimi alla scadenza e l'assegnazione di un componente del Collegio giudicante ad altro ufficio non rappresenta un'evenienza nuova od eccezionale, anche nel suddetto processo, nel quale il Collegio è cambiato già 16 volte;

il valore della immutabilità del Giudice, già sacrificato - prima - dalle note pronunce giurisprudenziali, oggi dalle recenti riforme del rito, sull'altare dell'efficientismo, non viene



in rilievo in questo caso (se non a danno degli imputati), trattandosi di processo di criminalità organizzata, rispetto al quale il codice prevede espressamente la lettura degli atti assunti dai precedenti componenti del collegio, in caso di mutamento della composizione del giudice; per altro analoghe esigenze non sono state avvertite con riferimento a tutti gli altri processi della sezione;

dedicare alla prova a discarico di tutti gli imputati un tempo ristrettissimo (tre mesi, attraverso un *tour de force* processuale), dopo aver adottato una tempistica diametralmente opposta per l'articolazione della prova a carico, richiesta dalla pubblica accusa (cui è stato destinato il tempo di tre anni), determina un'inaccettabile condizione di disparità tra le parti processuali, in aperto contrasto con le disposizioni costituzionali che innervano il giusto processo; non appare inutile richiamare il dettato costituzionale, allorché afferma che l'accusato "*disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa*" nonché "*ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa*", art. 111, terzo comma, Cost., plastica declinazione del principio della parità delle parti dinanzi a Giudice terzo ed imparziale;

Tale situazione disvela un deciso processo di indebolimento e di svuotamento dei principi fondativi del libero esercizio del diritto di difesa, che lascia trasparire l'insofferenza nei confronti della funzione difensiva;

Così come, in ordine alla compressione degli spazi di difesa all'esterno del processo, la concreta limitazione dell'esercizio del diritto di intrattenere colloqui con i proprio assistiti, che si sta verificando da tempo presso il carcere di Poggioreale, nonostante gli sforzi profusi dalla Direzione e dl personale ed il parziale, insufficiente, aumento delle ore di ricezione delle prenotazioni telefoniche e delle unità di personale destinate alle sale colloqui, finisce per ledere l'inviolabile diritto di difesa dei cittadini, costituzionalmente tutelato.

**Pertanto, la Camera Penale di Napoli delibera di proclamare
l'astensione dalle udienze penali nei giorni 14, 15, 16 e 17 ottobre 2025, secondo le**



regole e con le modalità del codice di autoregolamentazione.

L'astensione dalle udienze, mai come in questo caso, costituisce uno strumento efficace e non meramente simbolico, in quanto necessario per riaffermare con forza la centralità e l'inviolabilità del diritto di difesa, in uno Stato di diritto.

La Camera Penale di Napoli ha da sempre conformato la propria attività al metodo del dialogo e del confronto con la Magistratura verso il comune obiettivo della risoluzione di ogni criticità emergente, al fine di esercitare la giurisdizionale ed il diritto di difesa nel modo più concreto ed efficace possibile.

Ciò nonostante, ci sono occasioni nelle quali solo la manifestazione di una vibrata protesta consente di comprendere appieno il valore della posta in gioco, costituita in questo caso dalla tutela della funzione difensiva come baluardo di civiltà dello Stato democratico, che non può tollerare giudizi speciali o compressione delle garanzie costituzionali, come ogni altra distorsione che mini in radice i presupposti del giusto processo garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Napoli 3 ottobre 2025

Il Presidente
Avv. Marco Muscariello

Il Segretario
Avv. Maurizio Capozzo